



Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio A.C. 1521

Dossier n° 383 - Schede di lettura
2 dicembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1521
Titolo:	Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la valorizzazione sussidiaria dei beni culturali e l'istituzione del circuito "Italia in scena"
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Mollicone
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	30 ottobre 2023
assegnazione:	28 novembre 2024
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, VIII Ambiente, X Attività produttive, XIV Politiche UE e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Premessa

La proposta di legge [AC 1521](#), presentata il 30 ottobre 2023, reca modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e altre disposizioni concernenti la **valorizzazione sussidiaria dei beni culturali** e l'istituzione del **circuito «Italia in scena»**.

Essa, come riportato dalla **relazione illustrativa** ad essa allegata, specialmente in riguardo ai suoi **primi tre articoli**, ha un duplice obiettivo: da una parte, di garantire una **gestione** non solo più qualitativa, ma anche più **efficace, efficiente e sostenibile** dal punto di vista economico-finanziario **degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali** di pertinenza pubblica, e dall'altra, di **promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale** secondo il principio di sussidiarietà, con ampio utilizzo di strumenti di partenariato pubblico privato.

L'**articolo 4** reca invece talune ulteriori disposizioni, in materia di **semplificazione dei prestiti d'arte** nonché di **competitività del mercato dell'arte** e del **sistema museale nazionale**.

Contenuto

L'**articolo 1** della proposta di legge enuncia i **principi e le finalità** della stessa.

In particolare, essa è volta a **favorire**, nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, **l'autonoma iniziativa dei cittadini**, singoli e associati, **nella valorizzazione dei beni culturali**, quale attività d'interesse generale necessaria a formare e a preservare l'identità e la memoria storica della comunità nazionale e delle comunità locali, a promuovere lo sviluppo della cultura in tutte le sue forme e a superare i divari territoriali e sociali favorendo occasioni di crescita economica.

Le disposizioni a tal fine introdotte dalla proposta di legge costituiscono attuazione degli articoli 9 e 118, quarto comma, della Costituzione, ai sensi dei quali, rispettivamente, la Repubblica "promuove lo sviluppo della cultura" e favorisce "l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale".

Si ricorda che la **valorizzazione del patrimonio culturale è definita** dall'**articolo 6** del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), il quale prevede che essa consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la

tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. **La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.**

Quanto, più nello specifico, alla **valorizzazione dei beni culturali**, questa è definita dall'articolo 111 del codice, in base al quale le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6 citato. **A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.** La disposizione chiarisce inoltre che la valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione, mentre **la valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.**

L'**articolo 2** della proposta di legge introduce **due nuovi articoli all'interno del codice dei beni culturali e del paesaggio** e, in particolare, in apertura del Capo II del Titolo II della parte seconda, recante i "Principi della valorizzazione dei beni culturali".

Nello specifico, il **nuovo articolo 121-bis**, composto da 5 commi, è dedicato a istituire una nuova **"Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica"**.

Il **comma 1**, ai fini dell'attuazione del Capo II (dedicato, appunto, ai principi della valorizzazione dei beni culturali), istituisce la citata anagrafe presso il Ministero della cultura.

Il **comma 2** identifica il compito della neo-costituita anagrafe, che è quello di censire le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale. Tale censimento informativo è finalizzato, da una parte, a raccogliere e a rendere accessibili i dati raccolti, e dall'altra a monitorare la gestione, anche allo scopo di valutare l'adozione di forme alternative di essa, nel rispetto dei principi di cui al codice, e a promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale secondo il principio di sussidiarietà.

Il **comma 3** elenca i dati minimi che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe. Essi sono i seguenti:

- a) la natura del bene;
- b) la forma di gestione diretta o indiretta;
- c) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;
- d) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione in essere rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identità delle comunità e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare i principi di cui al presente codice nonché di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Il **comma 4** identifica negli istituti e luoghi della cultura pubblici nonché nelle amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali, i soggetti obbligati alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati che devono essere censiti nella neocostituita anagrafe.

Il **comma 5** attribuisce ad un **decreto** del Ministro della cultura, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto, previa intesa in sede di Conferenza unificata, il compito di stabilire le **procedure di funzionamento**, le **metodologie di raccolta**, le **tipologie di dati**, le **forme** e le **modalità di accesso e di pubblicazione**. Si specifica che il citato decreto deve prevedere l'integrazione e l'interoperabilità dell'anagrafe con altre banche dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.

Si rammenta che gli **istituti e luoghi della cultura** sono quelli espressamente elencati al comma 1 dell'articolo 101 del codice, e cioè i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Il comma 2 del medesimo articolo specifica che si intende per:

- a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
- b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
- d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
- e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
- f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

Per quanto riguarda invece le **amministrazioni pubbliche**, esse sono quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Testo unico del pubblico impiego), e cioè tutte le amministrazioni dello

Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Si rammenta inoltre che, ai sensi dell'**articolo 17 del codice dei beni culturali e del paesaggio**, il Ministero della cultura, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la **catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività**. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di **integrazione in rete delle banche dati** dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previa intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali. I dati raccolti affluiscono al **catalogo nazionale dei beni culturali**.

Il **Catalogo generale dei beni culturali**, già operativo presso il **Ministero della cultura**, è coordinato e promosso e gestito dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, il cui compito è coordinare la rete delle soprintendenze territoriali del ministero, ossia i soggetti incaricati di realizzare concretamente la catalogazione nel **Sistema informativo generale del catalogo** (SIGECweb).

Il catalogo ha lo scopo di **raccogliere i risultati delle attività di catalogazione dei beni culturali** per i quali sia stato riconosciuto un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, svolta dallo Stato con il concorso delle regioni e degli altri enti territoriali, e risponde alle finalità di tutela e di valorizzazione dei beni culturali attraverso la conoscenza dei beni nel loro contesto.

Il catalogo rende consultabili informazioni relative a tipologie di beni afferenti ai seguenti settori disciplinari: beni archeologici, beni architettonici e paesaggistici, beni demoetnoantropologici, beni fotografici, beni musicali, beni naturalistici, beni numismatici, beni scientifici e tecnologici, beni storici e artistici.

Nel 2021 è stata rilasciata una **nuova interfaccia di navigazione**. Nel nuovo catalogo i dati sono resi accessibili attraverso **aggregazioni per autori e per luoghi della cultura**. Per ogni bene censito sono riportate **informazioni** concernenti **l'oggetto, l'ambito culturale, la localizzazione, la condizione giuridica, l'ente competente per la tutela**.

Quanto all'**Istituto centrale per il catalogo e la documentazione**, si ricorda che esso, ai sensi del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della cultura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 57 del 2024 (articolo 24, comma 2, lettera b)), è un **ufficio di livello non generale** del Ministero della cultura, **dotato di autonomia speciale**. Esso, ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto, è posto sotto la direzione, l'indirizzo e il controllo della **Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio**, di cui costituisce articolazione organizzativa.

Rispetto alle informazioni già disponibili nel catalogo appena descritto, **l'anagrafe istituita dalla proposta di legge in esame** archivia e rende disponibili informazioni aggiuntive: in particolare, in caso di gestione indiretta, gli elementi richiesti per la verifica dei **livelli minimi di qualità** delle attività di valorizzazione.

Il **secondo articolo** introdotto nel codice dei beni culturali e del paesaggio dall'articolo 2 della proposta di legge in esame è l'**articolo 121-ter**, composto da 4 commi, recante disposizioni in materia di **"Albo digitale della sussidiarietà orizzontale"**.

Il **comma 1** dispone che, in apposita sezione dell'anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica è istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale (di cui al neo-introdotto articolo 121-bis), sia istituito l'albo digitale della sussidiarietà orizzontale.

Ai sensi del **comma 2**, tale albo censisce i soggetti privati interessati alla gestione indiretta dei beni culturali di appartenenza pubblica, al fine di garantire la massima accessibilità, concorrenzialità, trasparenza e qualità della gestione, nel rispetto di quanto previsto dal codice e, in quanto applicabile, dal codice dei contratti pubblici, di cui al **decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36**.

Il medesimo comma prevede che, ferme restando le forme di comunicazione e di pubblicità previste dalla legge, i soggetti iscritti nell'albo sono invitati a manifestare il proprio interesse in relazione agli avvisi e alle procedure comunque concernenti l'affidamento della gestione indiretta dei beni culturali e gli stessi sono consultati nell'ambito della definizione dei piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di cui all'articolo 112, comma 4, del codice.

Si ricorda che l'articolo 112, comma 4, del codice prevede che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulino accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o sub-regionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente, ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

Il **comma 3** attribuisce ad un decreto del Ministro della cultura, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità nazionale anticorruzione, il compito di stabilire i requisiti che i candidati all'iscrizione all'elenco devono possedere, le forme e le modalità della domanda, le categorie in cui

l'amministrazione intende suddividere l'albo e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione a ciascuna di esse, nonché le forme di consultazione.

Il **comma 4** dispone che, in ogni caso, l'iscrizione all'albo è consentita in ogni momento.

L'**articolo 3** della proposta di legge in commento, dedicato alla **strategia nazionale di valorizzazione dei beni culturali «Italia in scena»**, stabilisce, al **comma 1**, che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, sulla base delle rilevazioni effettuate nell'ambito dell'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica, istituita dall'articolo 121-*bis* del codice dei beni culturali e del paesaggio, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, e con il coinvolgimento dei soggetti privati iscritti nell'albo digitale della sussidiarietà orizzontale, istituito ai sensi dell'articolo 121-*ter* introdotto dal medesimo articolo 2 della proposta di legge in oggetto, il **Ministro della cultura**, previa intesa in sede di Conferenza unificata, **definisce a livello nazionale la strategia e gli obiettivi** comuni di valorizzazione dei beni culturali, denominata «Italia in scena», ispirata ai principi del citato codice nonché ai seguenti **criteri specifici**:

a) garanzia dell'**accessibilità** e dell'**effettiva fruizione** degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di pertinenza pubblica, con riguardo prioritario alle aree interne, ai comuni montani, ai piccoli borghi, anche mediante la realizzazione di spettacoli dal vivo e rievocazioni storiche;

b) promozione della **partecipazione di soggetti privati, singoli o associati**, alla valorizzazione del patrimonio culturale pubblico, attraverso nuove forme di gestione, tra cui forme di partenariato pubblico-privato idonee ad assicurare efficacia, efficienza e sostenibilità economico-finanziaria delle attività di valorizzazione, anche con riferimento alle forme speciali di partenariato di cui agli articoli 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) previsione di **interventi correttivi** nei casi in cui la verifica dei livelli di qualità della valorizzazione realizzata attraverso le forme di gestione di cui alla lettera b) abbia avuto esito non congruo;

d) realizzazione di idonee **iniziative di comunicazione istituzionale** anche digitale quali parti integranti della valorizzazione dei beni culturali in Italia e all'estero;

e) definizione di nuove linee di promozione e valorizzazione dei **beni culturali di appartenenza privata**, senza oneri a carico dei proprietari.

Il **comma 2** statuisce che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del precedente comma, è **autorizzata la spesa di 5 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2025. Agli **oneri** derivanti dal precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#).

L'**articolo 4** della proposta di legge in commento, composto da quattro commi, reca ulteriori modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio e disposizioni in materia di **semplificazione dei prestiti d'arte** nonché di **competitività del mercato dell'arte e del sistema museale nazionale**.

In particolare, il **comma 1** reca modifiche all'articolo 48 del codice, in materia di autorizzazione del **prestito dei beni culturali per mostre ed esposizioni**.

Si ricorda che l'**articolo 48** del codice disciplina il **regime delle autorizzazioni per il prestito di taluni beni culturali per mostre ed esposizioni**.

In particolare, il comma 1 individua le **categorie di beni** il cui prestito per mostre ed esposizioni è soggetto ad autorizzazione.

Si tratta dei seguenti beni:

- le cose mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ivi comprese quelle che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalgano ad oltre settanta anni;

- le cose mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati subito sopra;

- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché quelli appartenenti a privati, se rivestono interesse storico particolarmente importante; le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, di ogni altro ente ed istituto pubblico, nonché quelle appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale;

- le altre collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

Il comma 2 dell'articolo 48 del codice prevede che, qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto **beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale**, la **richiesta** debba essere presentata al Ministero

almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione e debba indicare il responsabile della custodia delle opere in prestito.

Il comma 3 dispone che l'autorizzazione sia rilasciata, con criteri, procedure e modalità da determinare con decreto ministeriale, tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica, e che essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità.

Ai sensi del comma 4, il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.

Il comma 5 prevede che, per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione possa essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.

A norma del comma 6, il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

Venendo alle **modifiche introdotte** dall'articolo 4, comma 1, della proposta di legge in commento, esse sono le seguenti:

- la **lettera a)** interviene sul comma 2 del citato articolo 48, prevedendo che l'autorizzazione sia rilasciata **entro tre mesi dalla data della richiesta**;

- la **lettera b)** inserisce un comma aggiuntivo, il *5-bis*, al medesimo articolo 48, volto a prevedere che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscano **la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo** con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi dell'articolo in commento.

I **commi 2 e 3** dell'articolo 4 della proposta di legge in commento intervengono nell'ambito del Capo V del codice, in materia di **circolazione dei beni culturali in ambito internazionale**

A tal proposito, si ricorda preliminarmente che **l'articolo 65 del codice** reca la disciplina dei **diversi regimi di circolazione dei beni culturali** in relazione alla possibilità di una loro **uscita definitiva dal territorio della Repubblica**. Per talune tipologie di beni, è previsto il **divieto assoluto di uscita** (commi 1 e 2 del citato articolo 65); per altre tipologie, **l'obbligo di previa autorizzazione** (comma 3); per altre ancora, **un regime di uscita libera** (commi 4 e *4-bis*).

In particolare, sono soggetti a **divieto assoluto di uscita definitiva dal territorio della Repubblica** i seguenti beni:

- le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;

- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico;

- le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al primo punto; gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al secondo punto e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse;

- le cose mobili appartenenti ai soggetti indicati al primo punto, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale;

- i beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate al terzo punto e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei beni medesimi.

Sono soggetti **ad obbligo di previa autorizzazione all'uscita definitiva dal territorio della Repubblica** i seguenti beni:

- le cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia superiore ad euro 13.500, fatta eccezione per i reperti archeologici, lo smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti;

- gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale;
- le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a chiunque appartengano; i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a chiunque appartengano; i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a chiunque appartengano.

Infine, **non è soggetta ad autorizzazione l'uscita dei seguenti beni:**

- le opere di pittura, di scultura, di grafica e di qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni;
- le cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta eccezione per i reperti archeologici, lo smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti.

Ai sensi dell'**articolo 68 del codice**, chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica i beni per i quali è necessaria la previa autorizzazione, **deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando**, contestualmente e per ciascuna di esse, **il valore venale**, al fine di ottenere **l'attestato di libera circolazione**. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, **ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero**, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, **ogni elemento conoscitivo utile** in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, **rilascia o nega con motivato giudizio**, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, **l'attestato di libera circolazione**, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione **accertano se le cose presentate presentano interesse** artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, attenendosi **agli indirizzi di carattere generale stabiliti dal [decreto ministeriale n. 537 del 6 dicembre 2017](#)**.

L'**attestato di libera circolazione** ha **validità** quinquennale. Il **diniego** dell'attestato comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 14 del codice.

Ai sensi dell'**articolo 65, comma 4-bis**, del codice, **l'onere di comprovare** al competente ufficio di esportazione **che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle ipotesi per le quali non è prevista l'autorizzazione ricade sull'interessato**, che procede mediante **dichiarazione**. Il competente ufficio di esportazione, qualora reputi che le cose di cui si intende procedere all'espatrio, possano rientrare tra quelle che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione, avvia il procedimento di dichiarazione di interesse culturale, che si conclude entro sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione.

Ora, il **comma 2** dell'articolo 4 della proposta in commento è volto a chiarire che la **validità temporale delle dichiarazioni** con le quali gli interessati comprovano al competente ufficio di esportazione, ai sensi del comma **4-bis** dell'articolo 65 del codice, che le cose da trasferire all'estero non richiedono la previa autorizzazione ministeriale, è determinata ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del testo unico di cui al **[decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#)**, ovverosia è **la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono**. Pertanto, se la dichiarazione si intende sostitutiva dell'attestato di libera circolazione, essa verrebbe ad avere durata **quinquennale**.

Il **comma 3** dell'articolo in commento prevede invece che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 68 del codice, e fermi restando gli altri criteri previsti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 68 (ossia il citato **[decreto ministeriale n. 537 del 6 dicembre 2017](#)**), **per le opere di autori stranieri l'attestato di libera circolazione** non può in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura in Italia.

Il **comma 4** dell'articolo 4 in commento, infine, **reca disposizioni in materia di competitività del sistema museale nazionale**, ed in particolare statuisce che, al fine di incentivare e di promuovere l'efficacia, l'efficienza e la qualità della **gestione dei musei statali**, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, i limiti e gli importi da applicare nella **determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese** che possono essere riconosciuti ai componenti dei consigli di amministrazione dei medesimi musei. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato nel rispetto dei principi di proporzionalità e di congruità in relazione alla complessità e alla specificità degli incarichi assunti nonché di omogeneità e di trasparenza delle procedure.

Si ricorda che l'articolo 101, comma 2, del codice definisce il "**museo**" come una struttura permanente che acquisisce, *cataloga*, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio. Nel 2014, il regolamento del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo definito con il **[decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171](#)** ha avviato una riforma nell'organizzazione e nell'amministrazione dei musei statali che oggi, attraverso successive modifiche fino al **[decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2](#)**

[dicembre 2019, n. 169](#). L'articolo 43 di tale provvedimento chiarisce che i musei, i parchi archeologici, le aree archeologiche e gli altri luoghi della cultura di appartenenza statale sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica. Gli istituti e i luoghi menzionati sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. Sono dotati di un proprio statuto e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. Il comma 4 del medesimo articolo 43 definisce le funzioni svolte dai direttori dei medesimi istituti e luoghi. Con il [decreto ministeriale 23 novembre 2021, n. 471](#) è stato adottato l'elenco ricognitivo dei musei, dei parchi archeologici e degli altri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale. L'elenco è stato da ultimo aggiornato dall'articolo 24, comma 3, lettere *a)* e *b)* del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57](#), recante il regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.